



Città di Monopoli

(Provincia di Bari)

Area Organizzativa Edilizia Privata – Urbanistica – Ambiente
Sportello Unico per l'Edilizia - Sportello Catastale

Prot. n. **0012820**

Reg. Ord. n. **00107**

Data

7 marzo 2012

ORDINANZA di DEMOLIZIONE e RIPRISTINO DEI LUOGHI

(ex art. 31 e 33 D.P.R. n. 380/2001)

OGGETTO: Ordinanza per la rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi, a carico dei sigg. **Fonte Francesco e Petrosillo Paola**, per violazione dell'art. 6 del Regolamento Comunale per la installazione di strutture temporanee e precarie e mantenimento di manufatti, in assenza di titolo abilitativo, ubicati in questo Comune in **Via Procaccia (in catasto fg. 19, part. 559). V.E. 2207.**

Il Dirigente

VISTA la comunicazione (ex art. 27, comma 4, DPR 380/2001) del Comando della Polizia Municipale del 16 febbraio 2012, prot. 9288, da cui si rileva che in **Via Procaccia (in catasto fg. 19, part. 559)**, risultano installati, parte su terreno di proprietà privata dei sigg. **Fonte Francesco e Petrosillo Paola** e parte in "area demaniale marittima", in concessione, i seguenti manufatti:

“Struttura prefabbricata con elementi in policarbonato doppio strato coibentato, compresa la copertura, suddivisa in n.7 ambienti destinati a w.c. uomini, donne, disabili e antibagno; detta struttura misura una superficie di mq.30 circa ed un volume di mc.89 circa (H=m.3); Distaccata dall'opera descritta al punto precedente, messa in opera di una struttura in legno, compresa la copertura dei n.3 ambienti, destinati a bar, spogliatoi e w.c., con la restante zona, ove è ubicato il bancone refrigerante, (avente dimensioni di m.8x1 circa), risulta coperta con telo; dette opere hanno inglobato una superficie di mq.60 circa e volume di mc.162 circa (H differenziata tra m.3,10 e m.2,70); tali opere risultano ancorate su una pedana supportata da strutture in legno e completa di doghe di legno, a forma di ferro di cavallo irregolare con superficie di mq.165 circa; Altra struttura in legno, compresa la copertura, distaccata dall'opera descritta al punto sub. b), destinata a cabina di regia, avente una superficie di mq. 3 circa e volume di mc.8 circa (H=m.2,70); Contigua all'opera descritta al punto sub. c), messa in opera di altra pedana in legno, a forma di rettangolo irregolare, con superficie di mq.110 circa; struttura in legno in prossimità del costone roccioso del fronte nord della spiaggia, costituita da chiosco in legno con annesso pergolato, poggiante su pedana lignea”.

CONSTATATO, inoltre, che dalla predetta comunicazione si rileva che “*tutte le opere innanzi descritte, allo stato risultano totalmente abusive poiché le stesse sono state realizzate in virtù della Autorizzazione prot. n.31740 del 22 giugno 2009 a firma del Dirigente della VII Area Organizzativa – Sviluppo locale (S.U.A.P.) dott. Pietro D'Amico, avente ad oggetto “la realizzazione di strutture precarie e temporanee e sistemazione di area annessa destinate ad attività di bar e ristorazione.*

Detta autorizzazione ha carattere stagionale e temporaneo, è valida per un periodo di anni sei, fatti salvi gli obblighi di smontaggio per le strutture temporanee e precarie di cui all'art. 6 del

“Regolamento per la installazione di strutture temporanee e precarie”, approvato con delibera di C.C. n. 9 del 03/03/2004, così come aggiornato da Delibera di C.C. n. 20 del 23/04/2007, che, in quanto autorizzate solo per far fronte ad esigenze ed attività meramente temporanee, comunque da svolgersi per un periodo di tempo compreso tra il 1° marzo ed il 31 ottobre di ciascun anno, devono essere rimosse entro i sessanta giorni (31 dicembre) successivi al termine di scadenza del periodo autorizzato per rimettere in pristino lo stato dei luoghi delle aree su cui le stesse ricadono. Il rimontaggio delle strutture così autorizzate, non può avvenire in data precedente al 1° marzo di ogni anno.”

RILEVATO – dalla medesima comunicazione di abuso – che *“sul posto era presente il Sig. Fonte Francesco, dichiaratosi amministratore della ditta Pianeta Sport s.r.l., proprietaria/committente, di seguito compiutamente generalizzato, al quale le suddette violazioni sono state personalmente contestate”*.

CONSIDERATO che i predetti concessionari/proprietari, non hanno ottemperato alle prescrizioni dell’atto autorizzatorio innanzi richiamato, in violazione dell’art. 6 del Regolamento Comunale citato, e che il mantenimento, senza titolo, delle strutture, sopra elencate, costituisce anche violazione dell’art. 10 del D.P.R. 380/2001 e, per l’effetto, comporta l’adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui agli art. 31 e 35 del medesimo T.U. per l’edilizia.

VISTI:

- la legge 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i.;
- il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- le leggi regionali 31 maggio 1980, n. 56 e 27 luglio 2001, n. 20 e s.m.i.;
- l’art. 107, lett. g), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- gli articoli n. 481 e 483 cod. pen.;
- le n. t.a. del P.U.G. ed il vigente Regolamento Edilizio;
- il Regolamento Comunale per la installazione di strutture temporanee e precarie (deliberazione consiliare n. 20/2007).

Ordina

ai sigg. **Fonte Francesco e Petrosillo Paola** (meglio generalizzati nel disposto di notifica) intestatari della concessione demaniale e committenti ed installatori dei manufatti descritti in premessa ed ubicati in **Via Procaecia (in catasto fg. 19, part. 559), di rimuovere** – entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente atto – le medesime strutture, escludendo i manufatti oggetto di domanda di condono edilizio non ancora definita, specificatamente indicati nella comunicazione (ex art. 27, DPR 380/2001) del Comando della Polizia Municipale prot. n. 9288 del 16 febbraio 2012, e **ripristinare** lo stato originario dei luoghi, in ottemperanza delle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione prot. n.31740 del 22 giugno 2009, rilasciata dal Dirigente dell’Area Organizzativa – Sviluppo locale (S.U.A.P.).

Avvisa

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di notifica, nei modi e termini di legge.

Dispone

del presente provvedimento:

- a. la notifica, nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza, ai sigg.:

- FONTE Francesco nato il 08/10/1965 a Roma e residente in Monopoli alla via Procaccia n. 159;
 - PETROSILLO Paola, nata il 04/11/1966 a Monopoli (BA) ed ivi residente in Via Magenta n. 33;
- b. la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- c. l'inserimento nel Registro Ordinanze;
- d. l'invio, in copia, per quanto di rispettiva competenza, al Segretario Generale ed al Comando della Polizia Municipale.

Il Dirigente
(Ing. Amedeo D'Onghia)



Comune di MONOPOLI - Albo Pretorio On Line